

Causa C-319/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Köln (Germania)

Data della decisione di rinvio:

4 maggio 2022

Ricorrente:

Gesamtverband Autoteile-Handel e. V.

Convenuta:

Scania CV AB

Oggetto del procedimento principale

Regolamento 2018/858 – Articolo 61 – Portata dell'obbligo per un costruttore di veicoli commerciali di fornire ai distributori indipendenti di parti di ricambio informazioni facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente – Impatto del regolamento generale sulla protezione dei dati su tale obbligo

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- I. Se il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, ai sensi del quale

«[l]e informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»

comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 3, punto 48, del regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio (*«parti [...] che possono essere sostituite da pezzi di ricambio»*) ai sensi dell'Allegato X, punto 6.1 del regolamento.

- II. Se l'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, in base al quale le informazioni sono presentate

«in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»,

e l'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale gli operatori indipendenti diversi dai riparatori devono avere inoltre accesso

«alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita»,

debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo

1. rendendo le informazioni accessibili in Internet tramite interrogazione a macchina utilizzando un'interfaccia con una banca dati, con la possibilità di scaricare i risultati, o se sia sufficiente che consenta unicamente una ricerca manuale effettuata a schermo da un utente umano in un sito web, limitando l'interrogazione al contenuto visibile delle schermate

e

2. rendendo possibile la ricerca di tutte le informazioni associate ai suoi numeri di identificazione del veicolo («VIN») nella banca dati sulla base di tali VIN, che è tenuto a fornire in un elenco distinto e, indipendentemente da ciò,

- anche sulla base di altre caratteristiche di identificazione dei veicoli ai sensi dell'allegato X, punto 6.1, terzo comma, del regolamento
- nonché sulla base dei termini altrimenti utilizzati per categorie (come categorie di componenti, pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione e manutenzione e illustrazioni

tecniche) e altre registrazioni di dati nella banca dati in qualsiasi associazione

o se sia sufficiente che il costruttore proponga la ricerca esclusivamente come interrogazione mirata, in base al VIN di un singolo veicolo specifico, senza mettere contemporaneamente a disposizione un elenco aggiornato di tutti i VIN dei propri veicoli.

e

3. fornendo tali insiemi di dati in file il cui formato serve, conformemente allo scopo, ad un (ulteriore) trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti, indicando la corrispondente descrizione degli insiemi di dati (nel caso di testi e tabelle), o se sia sufficiente a tal fine la possibilità di generare solo la visualizzazione a schermo in qualsiasi formato di file comunemente reperibile, come un file PDF.

III. Se l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, segnatamente, articolo 61 e allegato X

Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD»), segnatamente, articoli 4 e 6

Regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione, del 20 maggio 2021 che modifica l'allegato X del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché le prescrizioni e le procedure riguardo all'accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli

Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05) (in prosieguo: gli «orientamenti aggiuntivi per il regolamento d'esenzione per categoria relativo al settore automobilistico»)

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, segnatamente, articolo 6

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, segnatamente, segnatamente, articolo 6

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Le parti non concordano sulla forma, il contenuto e la portata degli obblighi della convenuta di fornire le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/858.
- 2 I membri della ricorrente rappresentano l'80 % del fatturato dei rivenditori indipendenti di parti di ricambio in Germania. La convenuta è un costruttore svedese, tra l'altro, di veicoli commerciali. Essa è uno dei principali costruttori di autocarri pesanti in Europa e dal 2015 è controllata al 100 % dalla Volkswagen AG. In quanto titolare di omologazioni CE, essa è costruttore ai sensi dell'articolo 3, punto 40, del regolamento 2018/858 e, al contempo, destinataria dell'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
- 3 La convenuta fornisce agli operatori indipendenti, come i membri della ricorrente, solo un accesso manuale alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione (la convenuta si riferisce alle informazioni relative al veicolo, alla riparazione, alla manutenzione, alla diagnostica di bordo, ecc.) attraverso un sito web. In tale sito web una persona può ricercare informazioni su un veicolo specifico inserendo le ultime sette cifre del numero di identificazione del veicolo (vehicle information number, VIN) utilizzando un modulo di ricerca, o eseguire una ricerca a partire da informazioni generali relative ai veicoli, che non si riferiscono ad un veicolo in particolare (ad esempio, modello, motore, anno di costruzione, ecc.).

- 4 La convenuta, tuttavia, non mette il VIN a disposizione degli operatori indipendenti. Solo un riparatore conosce il VIN di uno specifico veicolo del cliente da sottoporre a manutenzione o riparazione, mentre i costruttori e i rivenditori di pezzi di ricambio e gli editori di informazioni tecniche non sono a conoscenza di tali numeri individuali. Orbene, come affermato dalla stessa convenuta, la ricerca basata sui criteri generali, senza inserimento del VIN, produce solo risultati imprecisi.
- 5 Inoltre, il risultato della ricerca visualizzato a schermo dall'utente umano dopo l'inserimento di un VIN o di un termine di ricerca generico può solo essere stampato o memorizzato localmente sul computer come file PDF. Il contenuto informativo di tale stampa o del file PDF così generato è di conseguenza limitato a ciò che viene visualizzato nella schermata.
- 6 Anche le informazioni sui pezzi di ricambio vengono fornite dalla convenuta agli operatori indipendenti solo in tale forma. L'unica differenza rispetto alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione risiede nel fatto che, nella fattispecie, l'utente ha inoltre la possibilità di salvare localmente sul proprio computer i risultati della ricerca visualizzati sul sito web sotto forma di file XML.
- 7 Per visualizzare tutte le informazioni sulla schermata e convertire le pagine in un file PDF o XML, anche per un solo veicolo, sarebbe quindi necessario generare centinaia, se non migliaia, di pagine a partire da interrogazioni diverse. Di conseguenza, la raccolta e la consultazione richiedono un notevole dispendio di tempo. Occorre aggiungere che, nel caso delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, non vi è possibilità di un ulteriore trattamento automatizzato, poiché i file PDF offerti dalla convenuta non contengono informazioni relative a dati collegati tra loro.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla prima questione pregiudiziale

- 8 Le parti controbattono sulla questione se il requisito previsto dall'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/858, secondo cui i costruttori devono presentare le informazioni in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, si applichi a tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione, di cui all'articolo 3, punto 48, di tale regolamento, o unicamente alle informazioni riguardanti l'identificazione dei veicoli e dei componenti di ricambio (informazioni sulle parti di ricambio) di cui all'allegato X, punto 6.1, terzo comma.
- 9 La convenuta ritiene che l'obbligo dei costruttori di fornire registrazioni di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente riguardi solo le informazioni sulle parti di ricambio di cui all'allegato X, punto 6.1 del regolamento. Al riguardo, l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sarebbe una disposizione

generica e non specifica, concretizzata solo dall'allegato X. Orbene, il punto 6.1 di tale disposizione definirebbe il formato trattabile elettronicamente e leggibile a macchina solo per le informazioni relative alle parti di ricambio. Tutte le altre categorie di informazioni tecniche sarebbero coperte dall'allegato X, punto 2.5, che non prevede questa forma di fornitura.

- 10 La ricorrente ritiene, al contrario, che gli obblighi sostanziali dei costruttori derivino esclusivamente dall'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento, che non sarebbe limitato a determinate categorie di informazioni tecniche. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento, l'allegato X di quest'ultimo riguarderebbe solo i dettagli delle prescrizioni tecniche relative alle modalità dell'accesso. Nella misura in cui l'allegato X, punto 6.1, conterrebbe, per la sottocategoria delle informazioni sui pezzi di ricambio, una descrizione più dettagliata dell'accesso alle banche dati che i costruttori di veicoli sono tenuti a fornire, non se ne potrebbe dedurre che la corrispondente prescrizione di cui all'articolo 61, paragrafi 1 e 2, sia limitata a tale categoria di informazioni tecniche, menzionate separatamente nell'allegato. L'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione riguarderebbe sempre l'accesso alle banche dati. L'allegato X, punto 6.1, conterrebbe solo una precisazione, applicabile anche a tutte le altre categorie.
- 11 La tesi della ricorrente è corroborata dal fatto che l'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento non contiene limitazioni alle informazioni sui pezzi di ricambio e che il suo allegato X, conformemente all'articolo 61, paragrafo 4, sarebbe volto unicamente a stabilire le prescrizioni tecniche per l'accesso. Inoltre, l'obiettivo del regolamento di garantire la concorrenza sul mercato dei servizi relativi alle informazioni, previsto ai considerando 50 e 52, si applica a tutte le categorie di informazioni sulla riparazione e la manutenzione. D'altra parte, l'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento, rinvia all'allegato X per quanto riguarda le prescrizioni tecniche applicabili a tutte le categorie di informazioni tecniche. Il fatto che tale allegato menzioni la fornitura sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina ed trattabili elettronicamente solo con riferimento alle informazioni sui pezzi di ricambio potrebbe anche essere interpretato nel senso che il legislatore ha inteso limitare la prescrizione di cui all'articolo 61, paragrafi 1 e 2 a tale categoria.

Sulla seconda questione pregiudiziale

a) Interrogazione tramite interfaccia con una banca dati

- 12 La ricorrente è del parere che gli operatori indipendenti abbiano il diritto di accedere alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione tramite un'interrogazione a macchina, utilizzando un'interfaccia con una banca dati. Il requisito di una siffatta interfaccia, pur non essendo espressamente menzionato nel regolamento 2018/858, risulterebbe dal suo articolo 61, paragrafi 1 e 2, in base al quale le informazioni sono presentate «in modo facilmente accessibile»,

affinché gli operatori indipendenti (diversi dai riparatori) possano svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita. Ciò richiederebbe un accesso automatizzato tramite un'interfaccia. Sarebbe incompatibile con il requisito della [presentazione] «facilmente accessibile» se gli operatori indipendenti dovessero consultare le informazioni necessarie manualmente (sotto forma di inserimento di determinati termini di ricerca da parte di un utente umano) e il risultato dell'interrogazione fosse limitato al contenuto visibile di una schermata. Il requisito di un'interfaccia con una banca dati risulterebbe anche dalla finalità del regolamento di garantire una concorrenza efficace sul mercato dei servizi relativi all'informazione. È a tale scopo che sarebbero volte le disposizioni relative alla concessione dell'accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione.

- 13 La convenuta obietta che il regolamento non prevedrebbe la necessità di una siffatta interfaccia con una banca dati. L'unico requisito sarebbe la presentazione delle informazioni su siti web e, per quanto riguarda le informazioni sui pezzi di ricambio, in una banca dati. Dal criterio della [presentazione] «facilmente accessibile» non si potrebbero dedurre le modalità con cui dovrebbe essere garantito l'accesso alle informazioni. Ciò risulterebbe dalla sentenza della Corte del 19 settembre 2019, Gesamtverband Autoteile-Handel (C-527/18, EU:C:2019:762), nonché dal considerando 1 del regolamento 2021/1244, che stabilisce che non esistono criteri armonizzati quanto alle modalità secondo cui tali informazioni devono essere messe a disposizione. L'articolo 61, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2018/858, secondo cui le informazioni devono «poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole», sarebbe solo una disposizione transitoria fino alla standardizzazione dell'accesso. Orbene, neppure il regolamento 2021/1244 recentemente adottato prevedrebbe un'interfaccia, ma unicamente la presentazione di informazioni tramite siti web.
- 14 Il fatto che il regolamento non imponga espressamente un'interfaccia potrebbe deporre a favore dell'interpretazione della convenuta. Si potrebbe quindi intendere la norma nel senso che la modalità di accesso alle informazioni viene lasciata alla discrezionalità del costruttore del veicolo. Per contro, il fatto che la prescrizione di cui all'articolo 61, paragrafi 1 e 2, che impone di presentare le informazioni in modo «facilmente accessibile» escluda in pratica l'interrogazione manuale come metodo di accesso gravoso, potrebbe corroborare l'interpretazione della ricorrente. Allo stesso modo, la ratio e la finalità delle disposizioni relative all'accesso alle informazioni, segnatamente la garanzia di una concorrenza effettiva, suggeriscono una possibilità di interrogazione automatizzata tramite interfaccia con una banca dati.

b) Accesso alla ricerca

- 15 Secondo la ricorrente, le limitate opzioni di ricerca offerte dalla convenuta non soddisferebbero il requisito della [presentazione] «facilmente accessibile» alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui all'articolo 61,

paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858. Gli operatori indipendenti come i costruttori e i distributori di parti di ricambio e gli editori di informazioni tecniche, diversi dai riparatori, non disporrebbero di norma dei VIN; essi non disporrebbero in ogni caso di un elenco di tutti i VIN dei veicoli sul mercato. Di conseguenza, dal sito web della convenuta essi potrebbero ottenere solo informazioni lacunose sulle istruzioni per la riparazione e la manutenzione e sui pezzi di ricambio adatti a questi veicoli. Gli operatori indipendenti non potrebbero quindi svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita. Per svolgere tali compiti essi sarebbero costretti ad effettuare ricerche nelle banche dati dei costruttori anche sulla base delle caratteristiche generali di identificazione dei veicoli e dei termini utilizzati nella banca dati per le categorie di componenti, parti di ricambio e istruzioni di riparazione e di manutenzione e, se del caso, di altre voci esistenti.

- 16 La convenuta sostiene che il previsto accesso alla ricerca tramite il VIN sarebbe una conseguenza necessaria del suo modello imprenditoriale, consistente nella costruzione di veicoli individualizzati per i suoi clienti. Dal momento che esisterebbero molte configurazioni diverse di veicoli, solo la ricerca tramite VIN consentirebbe di identificare con precisione i dati rilevanti per un determinato veicolo. Tale modalità di accesso alla ricerca sarebbe pertanto obbligatoria. Inoltre, secondo la formulazione dell'allegato X, punto 6.1, il regolamento prevede solo una modalità di accesso alla ricerca tramite un VIN.
- 17 Il fatto che il regolamento non prescriva espressamente l'accesso alla ricerca tramite criteri diversi dal VIN depone a favore dell'interpretazione della convenuta. Per contro, l'interpretazione della ricorrente è corroborata dal fatto che un accesso alla ricerca così limitato potrebbe non essere compatibile con la ratio e la finalità delle disposizioni sull'accesso alle informazioni nella misura in cui, ad esempio, gli editori di informazioni tecniche e i costruttori di parti di ricambio hanno bisogno di effettuare ricerche in base ad altri criteri per poter svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita.
- 18 Nei limiti in cui la ricorrente contesta alla convenuta di consentire essenzialmente solo l'accesso alla ricerca tramite i VIN, senza fornire, a torto, un elenco di tutti i VIN dei propri veicoli, anche il punto 66 degli orientamenti aggiuntivi in materia di linee guida complementari relative al regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli depone a favore della sua tesi. In forza di tale disposizione, il VIN costituisce, in quanto tale, un'informazione tecnica che deve quindi essere fornita dai costruttori.

c) Formato di uscita

- 19 La convenuta ritiene che il fatto di consentire agli operatori indipendenti di memorizzare localmente singole schermate come file PDF sia sufficiente per soddisfare il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858, vale a dire, la fornitura di informazioni sulla riparazione e la manutenzione «sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili

elettronicamente». Tali file potrebbero essere trattati ulteriormente utilizzando software di uso comune. La nozione di leggibilità automatica non comporterebbe al contempo la necessità di un'ulteriore trattabilità diretta e automatizzata.

- 20 La ricorrente, al contrario, è del parere che un PDF, avente carattere antropocentrico, non rientri nell'espressione «insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente». La «leggibilità a macchina» presupporrebbe che il formato sia concepito precisamente per essere interpretato da una macchina. Al contrario, un file PDF permetterebbe solo la rappresentazione visiva per un utente umano. In mancanza della struttura necessaria per un'ulteriore trattamento automatizzato tramite macchina, per un trattamento successivo sarebbero necessari ulteriori passaggi intermedi.
- 21 Il chiarimento rispetto alla precedente disposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, per cui le informazioni dovrebbero essere presentate sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, avrebbe avuto come scopo, al riguardo, un miglioramento per gli operatori indipendenti rispetto alla situazione giuridica precedente. Se la fornitura di un file PDF fosse sufficiente, le informazioni dovrebbero ancora essere estratte manualmente da tali file con una procedura complessa. Solo un'ulteriore trattamento elettronico diretto e automatizzato consentirebbe di gestire adeguatamente i volumi di dati e quindi di svolgere la funzione nella catena di fornitura.
- 22 In merito occorre rilevare che, se la definizione della nozione di «formato leggibile a macchina» di cui al considerando 35 della direttiva 2019/1024 è stata utilizzata anche per interpretare l'articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/858, il formato PDF non soddisferebbe comunque i requisiti ivi enunciati, quantomeno per quanto riguarda le tabelle e i testi, dal momento che i file PDF possono essere trattati ulteriormente solo dopo un passaggio intermedio (conversione in un altro formato di file). Il requisito di cui al considerando menzionato, per cui «le applicazioni software [possono] agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici», richiede altresì, nel caso di testi e tabelle, che il costruttore metta a disposizione la corrispondente descrizione dell'insieme di dati, diversamente i collegamenti sottostanti e il contenuto dei singoli campi di dati non possono essere riconosciuti automaticamente.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 23 La convenuta sostiene che il RGPD vieterebbe la divulgazione di dati personali in assenza di una base giuridica a tal fine. Potrebbe essere considerato come base per un'autorizzazione solo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, secondo cui il trattamento dei dati personali sarebbe lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (nella fattispecie, il costruttore). Orbene, l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 non costituirebbe un siffatto obbligo legale. La disposizione non sarebbe

sufficientemente precisa, la finalità del trattamento non sarebbe chiaramente definita e il regolamento non si pronuncerebbe sulla protezione dei dati

- 24 La ricorrente fa valere che i VIN non costituirebbero dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del RGPD, per quanto riguarda i costruttori, nella misura in cui essi non dispongono, di norma, di alcuna possibilità ragionevole, effettiva o legale, di trarre conclusioni su una persona fisica a partire dal VIN. Ciò varrebbe in particolare per la convenuta, dal momento che gli acquirenti di veicoli commerciali non sono, di norma, persone fisiche. Nella misura in cui, in alcuni casi, il VIN costituisce un dato personale, la divulgazione delle informazioni da parte della convenuta sarebbe comunque lecita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del RGPD. Al riguardo, l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 costituirebbe una base giuridica adeguata, in quanto obbligherebbe i costruttori a trasmettere le informazioni collegate ad un VIN.
- 25 Il fatto che il regolamento non menzioni espressamente gli aspetti relativi alla protezione dei dati potrebbe deporre a favore dell'interpretazione della convenuta. La tesi della ricorrente sarebbe corroborata dal fatto che per i costruttori i VIN non costituiscono, di regola, dati personali, per cui il RGPD potrebbe non essere applicabile in tal senso fin dall'inizio, e che l'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento 2018/858 potrebbe costituire il necessario «obbligo legale» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del RGPD, quale base per il trattamento dei dati ai sensi di detto regolamento.